

© STATUTO

Articolo 1

E' costituita una libera associazione denominata:
"Key & Key Communications".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Deruta (PG), Fraz. S.Nicolò di Celle, Via G.Carducci, 28.

Articolo 3

L'associazione può costituire sedi periferiche in tutto il territorio nazionale e internazionale.
L'associazione potrà aderire a qualsiasi associazione, ente o sodalizio, con scopi affini o analoghi.

Articolo 4

L'associazione è apolitica, asindacale, aconfessionale, non ha scopo di lucro. Si propone di promuovere la conoscenza, lo sviluppo, la formazione e la pratica delle scienze semiotiche, della comunicazione e dell'informatica, così da permettere lo sviluppo personale e professionale tra gli associati e nella società. Promuoverà, pertanto, contatti tra persone e organizzazioni, coopererà con le imprese e le loro associazioni. A tal fine promuoverà e svolgerà attività formative, corsi e convegni, curerà lo svolgimento di ricerche e studi; promuoverà attività editoriali (pubblicazione periodiche o estemporanee) e culturali (concerti, spettacoli teatrali e cinematografici ecc.); svolgerà un'attività di documentazione e diffusione di informazioni, il tutto anche attraverso finanziamenti pubblici (istituzioni locali, regionali, nazionali, estere e internazionali).

L'associazione favorirà, nelle forme ritenute più opportune, intese e cooperazioni con altre associazioni in qualunque parte del mondo, che perseguano fini analoghi, complementari o permettano il raggiungimento degli scopi esposti.

Pertanto l'associazione presta adeguata consulenza culturale, scientifica, professionale, tecnica e organizzativa a qualunque organizzazione privata o pubblica che possa essere interessata alle attività della stessa.

Per attuare i propri scopi, l'associazione potrà compiere ogni operazione mobiliare o immobiliare, finanziaria o creditizia, utile o necessaria.

Articolo 5

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o saranno proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- dalle quote sociali;
- dall'utile derivante dall'eventuale organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria ovvero ad incremento del patrimonio.

Articolo 7

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Articolo 8

Sono associati dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni e capaci di intendere e di volere; i soggetti di diritto, pubblici e privati, che ne facciano domanda, obbligandosi al rispetto del presente statuto, nonché di eventuali regolamenti interni, che vengano ammessi a tale qualità per delibera discrezionale del Consiglio Direttivo, in una delle seguenti categorie, con gli obblighi e diritti di seguito previsti:

Fondatori

Tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione o ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Possono far parte degli organi dell'associazione, hanno diritto di voto in assemblea e partecipano alla vita e alle iniziative dell'associazione.

Ordinari

Tutti coloro che verranno ammessi in qualità di associati senza imputazione alla categoria dei Fondatori o Onorari. Hanno diritto di partecipare alla vita e alle iniziative dell'associazione. Non possono far parte degli organi dell'associazione, non hanno diritto di voto in assemblea.

Onorari

Tutti coloro che vengono ammessi con tale qualifica per particolari meriti valutati dal Consiglio Direttivo, con considerazione degli scopi. Possono far parte degli organi associativi, non hanno diritto di voto in assemblea. Possono partecipare alla vita e alle iniziative dell'associazione. Sono esenti dal pagamento dei contributi.

Articolo 9

La domanda di ammissione degli Associati verrà accettata dal Consiglio Direttivo, e gli stessi verseranno all'atto dell'ammissione la tassa di associazione "una tantum" che verrà stabilita dal Consiglio stesso, rivedibile anno per anno.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo stabilisce una quota associativa annuale al cui pagamento saranno tenuti tutti gli Associati.

Articolo 11

La qualifica di Associato si perde per morte, dimissioni, morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, recesso da parte dell'Associato, per indegnità, nonché per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto e per la mancata regolare partecipazione, non debitamente motivata, alla vita associativa.

In particolare la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l'indegnità verrà sancita dall'assemblea degli Associati.

In particolare il recesso da parte dell'Associato dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R. inviata al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno, fatto salvo il diritto del Consiglio Direttivo di richiedere le quote ed i contributi fino a quel momento dovuti ed i relativi interessi maturati.

In particolare costituisce indegnità il compimento di azioni che comportino nocumento all'attività dell'associazione e ingiusto danno al decoro ed al prestigio dell'associazione.

Articolo 12

Sono organi dell'associazione:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea dei Soci
- L'Assemblea dei Soci Fondatori, Ordinari e Onorari
- Il Comitato Scientifico.

Articolo 13

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 12 membri eletti dall'Assemblea degli Associati, per la durata di 3 anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 14

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati.

Articolo 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote associative.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni o eccezioni di sorta.

Articolo 17

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salva ratifica di questo alla prima riunione.

Articolo 18

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso agli Associati contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria:

- a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- b) quando ne faccia richiesta almeno 1/10 degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. In seduta straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo e delibera con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati iscritti sulle modifiche dello statuto in prima convocazione e con la maggioranza dei due terzi dei presenti, senza limitazioni per il numero di costituzione in seconda convocazione.

Articolo 19

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati che non siano membri del Consiglio, ma ogni Associato non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il suo Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige, su apposito libro, processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

Il Comitato Scientifico fornisce pareri in merito all'orientamento scientifico e didattico dell'associazione e ai suoi rapporti con la comunità scientifica. Esso è composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dai responsabili dei settori in cui l'associazione si articola e dai docenti dell'associazione.

Su proposta del Presidente, possono essere chiamati a far parte del Comitato Scientifico non più di otto esperti di chiara fama, provenienti dal panorama scientifico mondiale.

Il Comitato Scientifico dura in carica 1 anno e viene convocato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dovrà essere destinato dall'assemblea a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Articolo 23

Tutte le eventuali controversie sociali fra gli Associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di unico arbitro nominato di comune accordo dalle parti e, in caso di disaccordo dal Presidente della Corte d'Appello di Perugia, esso giudicherà ritualmente da ex aequo et bono senza formalità di procedure. Il suo lodo sarà inappellabile.

Articolo 24

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile.